

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014
609/2014/R/EEL**

**PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE 91/2014, IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER RETI
INTERNE E SISTEMI EFFICIENTI DI PRODUZIONE E CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 99, n. 79 e successive modificazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni (di seguito deliberazione 437/2013/R/eel)
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, approvato con la deliberazione 578/2013/R/eel (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);
- la memoria dell'Autorità 3 luglio 2014, 322/2014/I/eel, per l'audizione presso la 10^a e 13^a Commissione del Senato della Repubblica in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
- il documento per la consultazione dell'Autorità, 519/2014/R/eel del 23 ottobre 2014 (di seguito documento per la consultazione 519/2014/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 23 a 30, del decreto legge 91/14, disciplinano materie incluse tra le competenze dell'Autorità, con la finalità di ridurre gli oneri ricadenti sui clienti del servizio elettrico e, al contempo, di pervenire a una più equa distribuzione di detti oneri fra le diverse categorie di consumatori elettrici;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14, per quanto di competenza dell'Autorità e nei limiti indicati in motivazione dalla medesima delibera;
- con la deliberazione 518/2014/R/eel, l'Autorità ha adottato le prime disposizioni ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legge n. 91/14, modificative delle modalità di applicazione degli oneri generali di sistema, a valere dall'1 gennaio 2015, attualmente disciplinate dal TIT:
 - relativamente ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW e in media tensione;
 - relativamente ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la medesima deliberazione 518/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto altresì che:
 - l'esclusione dei punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica dai benefici previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legge 91/14, come previsto dal medesimo decreto legge, venga attuata a scomputo nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2015 e successivi;
 - le disposizioni della medesima deliberazione 518/2014/R/eel possano essere successivamente integrate anche per effetto della evoluzione delle modalità di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, nonché a seguito dell'esito della

consultazione urgente contestualmente avviata per definire i meccanismi applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/2014;

- contestualmente alla pubblicazione della deliberazione 518/14/R/eel, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 519/2014/R/eel, recante proposte di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema alla quota parte di energia consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all'interno di reti interne di utenza (di seguito: RIU), sistemi efficienti di utenza (di seguito: SEU) e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (di seguito: SESEU) e, dati i tempi ristretti dovuto all'urgenza di attuazione delle disposizioni del decreto legge, ha presentato uno schema di articolato relativo al provvedimento che intende adottare a seguito della consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, del decreto legge 91/14, prevede:
 - al comma 2, che per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 99/09, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 115/08 (cosiddetti sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza), e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;
 - al comma 3, del decreto legge 91/14 che per i SEU del decreto legislativo 115/08, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;
 - al comma 4 che le quote di cui al precedente alinea possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello Sviluppo del Economico; e che il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e successivamente con cadenza biennale, e che le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelli previgenti;
 - al comma 5, che per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete;

- al comma 6 che, in via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento;
- al comma 9, che le predette disposizioni non si applicano agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW che accedono allo scambio sul posto (comma 9);
- l'energia consumata e non prelevata dalla rete, per i sistemi di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legge 91/14 non è di norma soggetta a misurazione da parte del distributore.

CONSIDERATO CHE:

- l'applicazione puntuale dell'articolo 24 richiederebbe non solo la disponibilità dei dati di misura relativa all'energia consumata e non prelevata dalla rete da parte di RIU, SEU e SEESEU, ma anche interventi di revisione dei sistemi di fatturazione oggi in essere presso le imprese di vendita e distribuzione;
- l'implementazione delle disposizioni di cui al precedente alinea non è realizzabile nel breve periodo e potrebbe comportare costi di investimento e gestionali significativi, la cui entità andrebbe comunque valutata anche in termini di confronto con il maggior gettito di oneri generali di sistema derivante dalla norma;
- in conformità a quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 24, del decreto legge 91/2014, l'Autorità ha proposto con il documento per la consultazione 519/2014/R/eel di applicare, per un periodo transitorio, a valere dal 1 gennaio 2015, un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse degli oneri generali, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, da definirsi sulla base di condizioni medie differenziate per livello di tensione, pur contemplando alcune specificità per i clienti di maggiori dimensione;
- al riguardo l'orientamento avanzato permette quindi di individuare una soluzione percorribile in tempi brevi, in grado di minimizzare gli interventi necessari sui sistemi di fatturazione, e dunque i costi per il sistema, evitando nel contempo di introdurre eccessive approssimazioni;
- in particolare lo schema di articolato illustrato prevede di articolare il sistema di maggiorazioni applicandolo su quattro livelli (in funzione del livello di tensione e all'entità del consumo):
 - a) punti di prelievo in bassa tensione inclusi in SEU o SEESEU, con l'unica eccezione di quelli caratterizzati da impianti alimentati da fonti rinnovabili di

potenza complessiva fino a 20 kW in scambio sul posto: applicazione da parte delle imprese di distribuzione di un sistema di maggiorazioni delle aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità il cui valore è stimato intorno ai 30÷40 euro/anno;

- b) punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU e SEESEU, esclusi quelli nella titolarità di imprese a forte consumo di energia: applicazione da parte delle imprese di distribuzione di un sistema di maggiorazioni delle aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità il cui valore è stimato intorno ai 1.000 euro/anno;
 - c) punti di prelievo in media tensione, inclusi in SEU e SEESEU, nella titolarità di imprese a forte consumo di energia: applicazione a conguaglio da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) di un sistema di maggiorazione fissa calcolata a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese da tali imprese;
 - d) punti di prelievo in alta tensione inclusi in SEU e SEESEU o in RIU: applicazione a consuntivo da parte della Cassa di un sistema di maggiorazione fissa calcolata a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese dalle imprese energivore o, in mancanza di tali dichiarazioni, da specifiche dichiarazioni, tenendo presente il sistema degli scaglioni tariffari (come se l'energia autoconsumata fosse riferibile a un unico punto di prelievo virtuale per impresa);
- le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione hanno confermato, in linea generale, la validità dell'impostazione prospettata dall'Autorità;
 - la maggior parte dei soggetti che ha partecipato alla consultazione ha apprezzato le proposte in tema di semplificazione in quanto individuano soluzioni percorribili in tempi brevi e in grado di limitare i costi di investimento e gestionali che dovrebbero sopportare sia i distributori che le imprese di vendita coinvolti nell'implementazione del sistema di calcolo degli oneri di sistema; tra l'altro, i medesimi soggetti propendono per l'applicazione del meccanismo previsto per il periodo transitorio, non solo per il 2015, bensì fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 e cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%, non ritenendo opportuna l'introduzione di una regolazione puntuale sui dati di misura relativi all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete; è stata inoltre ampiamente condivisa l'ipotesi di far gestire direttamente da Cassa l'applicazione degli oneri prevista dal decreto legge 91/14 nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - numerosi soggetti che hanno inviato osservazioni, sebbene condividano la proposta di applicare ai punti di prelievo in bassa tensione inclusi in SEU e SEESEU con potenza nominale superiore a 20 kW importi definiti e aggiornati dall'Autorità il cui valore è stimato intorno ai 30÷40 euro/anno, hanno tuttavia

evidenziato la necessità di modulare l'importo di maggiorazione previsto per i punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU e SEESEU, esclusi quelli nella titolarità di imprese a forte consumo di energia, in modo da distribuire l'onere almeno su tre livelli al fine di rendere la quota fissa più prossima al risultato che si sarebbe ottenuto disponendo del dato di misura dell'energia elettrica consumata e non prelevata;

- altri soggetti hanno infine richiesto:
 - a) che venga esplicitata una data di decorrenza della maggiorazione al fine di evitare l'inserimento di partite retroattive;
 - b) di fissare in capo al GSE vincoli e obblighi in termini di tempistiche di comunicazione ai distributori delle informazioni riguardanti la data di qualifica di SEU e SESEU nonché dei cambi di regime con relativa perdita dei requisiti per l'applicazione della maggiorazione;
 - c) di introdurre modifiche al comma 3.3 dello schema di articolato in merito ai tempi a disposizione del distributore per procedere alla prima fatturazione delle maggiorazioni;
- le osservazioni pervenute in sede di consultazione sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità;
- in esito alle osservazioni ricevute, con particolare riferimento alla possibilità di modulare la maggiorazione da applicare ai punti di prelievo in media tensione appartenenti a SEU e SEESEU, l'Autorità ha approfondito la possibilità di migliorare, rispetto alla proposta di maggiorazione forfettaria avanzata nel documento per la consultazione 519/2014/R/eel, la stima dell'energia consumata e non prelevata dalla rete, attraverso opportuni algoritmi che tengano conto della potenza nominale dell'impianto di produzione ed eventualmente della tipologia del medesimo impianto, senza venire meno all'esigenza di semplicità e immediata applicazione da parte delle imprese distributrici e di vendita.

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE:

- adottare provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 24, del decreto legge 91/14, nei limiti previsti dalla deliberazione 447/2014/R/eel, ai fini di identificare le modalità operative più appropriate per l'applicazione delle medesime disposizioni, tenendo conto delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione;
- prevedere un periodo di prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, definendo modalità che garantiscano:
 - a) tempi di implementazione ridotti;
 - b) costi contenuti per il sistema elettrico, anche in relazione ai benefici attesi;
- ai fini di quanto previsto al precedente alinea, definire modalità di prima applicazione che abbiano un impatto limitato sulle attuali strutture tariffarie e sui

sistemi di fatturazione degli operatori di distribuzione e vendita dell'energia elettrica;

- prevedere che, in sede di prima attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto legge 91/14, relative ai SEU e ai SEESEU, siano applicate con effetti a valere dal 1 gennaio 2015 e comunque non antecedenti la data di decorrenza della validità della qualifica di SEU e SEESEU;
- prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto legge 91/14, relative alle RIU siano applicate con effetti a valere dal 1 gennaio 2015, secondo modalità da definire con successivo provvedimento e a partire dai dati di misura atti a determinare, per ciascun soggetto interno alla RIU, la quantità di energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica;
- definire, in sede di prima attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 24, commi 2, 3 e 6, del predetto decreto legge, con riferimento ai punti di prelievo afferenti a SEU e SEESEU, che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato complessivo equivalente a quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;
- applicare, per ragioni di semplicità, le predette maggiorazioni solamente alla componente tariffaria A3 per la quale è già in vigore la componente fissa espressa in centesimi di euro per punto di prelievo, determinando successivamente la quota parte degli importi derivanti dall'applicazione delle suddette maggiorazioni da destinare agli altri conti di destinazione;
- prevedere che, ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al precedente punto:
 - nel caso di punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU la maggiorazione sia definita sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità, uguali per tutti i punti. Tali importi, pur non potendo garantire, per ogni singolo cliente finale, un risultato del tutto equivalente a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto legge 91/14, sono semplici da applicare e da gestire, vista anche la loro attesa esiguità;
 - nel caso di punti di prelievo in media tensione afferenti a SEU e SEESEU (diversi da quelli che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica), la maggiorazione sia definita sulla base di una formula finalizzata a stimare, per ogni sistema, la quantità di energia elettrica consumata e non prelevata, accogliendo con ciò alcune osservazioni pervenute. L'utilizzo di tale formula, infatti, consente una stima più accurata rispetto a quella indicata nel documento per la consultazione 519/2014/R/eel (che prevedeva un importo uguale per tutti), pur continuando ad introdurre elementi difficilmente standardizzabili quali le ore di funzionamento dell'impianto di produzione e – soprattutto – l'incidenza dell'autoconsumo in sito sul totale della produzione. Questi ultimi elementi possono essere definiti con ragionevolezza, su base convenzionale e in sede di prima applicazione, a

partire dai dati ad oggi disponibili, ivi inclusi quelli utilizzati per i monitoraggi annuali della generazione distribuita, e possono essere oggetto di successivi affinamenti derivanti da analisi più approfondite, eventualmente già con effetti sull'anno 2015;

- prevedere di quantificare le maggiorazioni di cui al precedente punto contestualmente all'aggiornamento tariffario relativo al primo trimestre 2015 e prevederne l'ulteriore aggiornamento solo su base annuale per motivi di semplificazione applicativa;
- prevedere che le maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema in relazione ai punti di prelievo afferenti a SEU e SEESEU e nella titolarità di imprese consumatrici registrate nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel, siano determinate a conguaglio dalla Cassa, distintamente per ciascuna impresa, nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni a tale categoria di imprese e a valle dell'aggiornamento dell'elenco delle suddette imprese in relazione ai dati dell'anno di competenza, utilizzando le informazioni relative all'energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete oggetto delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 6, del decreto 5 aprile 2013, eventualmente integrate con modalità che verranno definite dall'Autorità in occasione della definizione, a regime, del sistema delle agevolazioni per dette imprese a decorrere dal 2015;
- prevedere in particolare fin d'ora, ai fini di cui al precedente punto, che per le imprese a forte consumo di energia elettrica titolari di punti di prelievo afferenti a SEU o SEESEU che le maggiorazioni siano determinate applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT applicabili, sulla base dei valori stabiliti dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario, distintamente per livello di tensione e considerando gli scaglioni tariffari come se l'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo virtuale dello stesso livello di tensione e distribuita uniformemente nel corso dell'anno; e che per tali imprese il conguaglio delle maggiorazioni avvenga scomputando eventuali importi già pagati dal titolare dell'impresa a fronte della mancata inclusione nell'elenco in occasione dell'erogazione del conguaglio, per la medesima annualità, delle agevolazioni previste in applicazione dell'articolo 39, del decreto legge 83/12;
- prevedere, inoltre, che, per i punti di prelievo in alta e altissima tensione afferenti a SEU o SEESEU e non nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, la maggiorazione venga determinata sulla base dell'energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete, sulla base di specifiche istruttorie della Cassa;
- allo scopo di evitare comportamenti opportunistici, precisare che per le utenze non domestiche di bassa tensione l'esclusione dall'ambito applicativo delle maggiorazioni riguarda solo gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) in cui sono presenti impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza

cumulata complessiva non superiore a 20 kW e per i quali sia erogato il servizio di scambio sul posto.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere che le disposizioni del presente provvedimento possano essere successivamente integrate anche in esito:
 - a) all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 5, del decreto legge 91/14;
 - b) all’evoluzione delle modalità di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica

DELIBERA

Articolo 1

Integrazioni al TIT

- 1.1** Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “altissima tensione (AAT)” è aggiunta la seguente definizione:
 - “altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC): sono i sistemi di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera c), del TISSPC;
- 1.2** Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “potenza prelevata” è aggiunta la seguente definizione:
 - “**punto di connessione principale**: è il punto di connessione individuato in applicazione dei principi di cui all’articolo 9, commi 9.1 e 9.7 del TISSPC;”
- 1.3** Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “sistema delle offerte” sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - **sistemi efficienti di utenza (SEU)**: sono i sistemi di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC;
 - **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU)**: sono i sistemi di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera jj), del TISSPC;
 - **sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)**: sono i sistemi di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera nn), del TISSPC;.
- 1.4** Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “decreto legge n. 91/14” è aggiunta la seguente definizione:
 - “**decreto legge n. 133/14**: è il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, e successive modificazioni”.
- 1.5** Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “decreto legislativo n. 387/03” è aggiunta la seguente definizione:
 - “**decreto legislativo n. 115/08**: è il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni”.

- 1.6** Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “deliberazione 437/2013/R/eel” sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “**deliberazione 578/2013/R/EEL**: è la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e successive modificazioni;
 - **deliberazione 609/2014/R/EEL**: è la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel”.
- 1.7** Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “RTTG” è aggiunta la seguente definizione:
- “**TISSPC**: è l’Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel;”
- 1.8** Dopo il comma 70.11 del TIT sono aggiunti i seguenti commi:
- “70.12 Le componenti tariffarie A, UC e MCT nel caso di ASSPC si applicano secondo quanto previsto dal presente provvedimento, ferme restando le deroghe di cui al TISSPC.
- 70.13 Nel caso di ASSPC qualificati dal GSE come SEU o SEESEU, le componenti tariffarie A e MCT, si applicano anche all’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete pubblica nella misura prevista dall’articolo 24 del decreto legge n. 91/14, secondo modalità operative stabilite dall’Autorità con la deliberazione 609/2014/R/eel e ferma restando l’applicazione della componente MCT ai SEESEU-C secondo i criteri di cui all’articolo 12 del TISSPC. Quanto detto non si applica agli ASSPC in cui sono presenti impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza cumulata complessiva non superiore a 20 kW e per i quali sia erogato il servizio di scambio sul posto, nonché ai soggetti di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del decreto legge n. 133/14.
- 70.14 La Cassa destina gli importi derivanti dall’applicazione di quanto previsto dal comma 70.13:
- in quota parte al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui al comma 47.1, lettera a);
 - in quota parte al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 47.1, lettera b);
 - in quota parte al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali , di cui al comma 47.1, lettera c);
 - in quota parte al Conto per il finanziamento dell’attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria, di cui al comma 47.1, lettera d);
 - in quota parte al Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l’attività di produzione di energia elettrica nella transizione, di cui al comma 47.1, lettera e);
 - in quota parte al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 47.1, lettera m);

- in quota parte al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 47.1, lettera q),
- in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.”.

Articolo 2

Flussi informativi

- 2.1** A seguito della qualifica da parte del GSE ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC, i distributori rilevano sul sistema GAUDI i punti di connessione alla propria rete afferenti ad un SEU o SEESEU, nonché le date di decorrenza e di fine validità di detta qualifica, il valore della potenza nominale dell'impianto di produzione, la fonte di alimentazione e la tipologia di SEU/SEESEU.
- 2.2** Le disposizioni relative Registro Centralizzato degli Utenti (RCU) del Sistema informativo integrato sono aggiornate con successivo provvedimento per includere i dati di cui al precedente comma 2.1.
- 2.3** Nelle more dell'aggiornamento di cui al precedente comma, i distributori trasmettono ai venditori le informazioni necessarie ai fini della fatturazione ai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi in SEU o SEESEU.

Articolo 3

Prima applicazione a SEU e SEESEU in bassa tensione

- 3.1** Ai fini di quanto disposto al comma 70.13 del TIT, per i punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, a valere dall'1 gennaio 2015, l'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente alla componente tariffaria A3 è maggiorata di un importo definito annualmente dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio dell'anno di competenza.
- 3.2** L'Autorità pubblica annualmente le modalità per determinare la quota parte degli importi di cui al precedente comma 3.1 da destinare ai conti di cui al comma 70.14 del TIT.
- 3.3** In relazione alle disposizioni di cui al comma 3.1 i distributori procedono alla fatturazione delle previste maggiorazioni, in occasione della prima fattura emessa entro 60 giorni dalla qualifica dei SEU o SEESEU effettuata dal GSE ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC, e comunque a decorrere dal 1 settembre 2015. Con la prima fatturazione sono altresì conguagliate le quote di competenza non ancora fatturate e riferite all'intero periodo di validità della qualifica di SEU o SEESEU comunque non antecedente al 1 gennaio 2015.
- 3.4** Nel caso in cui la validità della qualifica di SEU o di SEESEU sia inferiore all'intero anno solare, le maggiorazioni di cui al comma 3.1 vengono

riproporzionate in funzione del periodo di validità della qualifica, su base mensile.

Articolo 4

Prima applicazione a SEU e SEESEU in media tensione nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 4.1** Ai fini di quanto disposto al comma 70.13 del TIT, per i punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU e SEESEU, come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE e nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente la componente tariffaria A3 è maggiorata su base annua di un importo fissato sulla base dalla seguente formula:

$$\text{Maggiorazione A3} = \text{Potenza} \times \text{ore} \times \alpha \times \text{Aliquota}$$

dove:

- Potenza è la potenza nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la fonte eolica; 7000 per le altre fonti;
- α è un parametro che tiene conto dell'incidenza dell'autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione.

Nel caso in cui un SEU o un SEESEU è caratterizzato dalla presenza di più impianti di produzione di energia elettrica, le maggiorazioni da applicare alla componente tariffaria A3 è pari alla somma delle maggiorazioni correlate alla potenza di ogni singolo impianto.

- 4.2** L'aliquota di cui al comma precedente, nonché le modalità per determinare la quota parte degli importi di cui al precedente comma 4.1 da destinare ai conti di cui al comma 70.14 del TIT, sono definite annualmente dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio dell'anno di competenza.
- 4.3** In relazione alle disposizioni di cui al comma 4.1, i distributori procedono alla fatturazione delle previste maggiorazioni, in occasione della prima fattura emessa entro 60 giorni dalla qualifica dei SEU o SEESEU effettuata dal GSE ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC e comunque a decorrere dal 1 settembre 2015. Con la prima fatturazione sono altresì conguagliate le quote di competenza non ancora fatturate e riferito all'intero periodo di validità della qualifica di SEU o SEESEU comunque non antecedente al 1 gennaio 2015.
- 4.4** Nel caso in cui la validità della qualifica di SEU o di SEESEU sia inferiore all'intero anno solare, le maggiorazioni di cui al comma 4.1 vengono riproporzionate in funzione del periodo di validità della qualifica, su base mensile.

- 4.5** I distributori provvedono ad applicare a conguaglio quanto previsto ai precedenti commi ai soggetti che non risultino più inseriti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica a seguito della pubblicazione del suddetto elenco, per l'anno di competenza.

Articolo 5

Prima applicazione a SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 5.1** Ai fini di quanto disposto al comma 70.13 del TIT, per i punti di prelievo inclusi in SEU e SEESEU, come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, a valere dall'1 gennaio 2015, e nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, si applicano le seguenti modalità:
- a) per i punti di prelievo inclusi in SEU e SEESEU in media, alta e altissima tensione nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le maggiorazioni sono determinate a conguaglio dalla Cassa nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a valle dell'aggiornamento dell'elenco delle suddette imprese in relazione ai dati dell'anno di competenza, distintamente per ciascuna impresa, sulla base dei dati relativi all'energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete, distintamente per livello di tensione forniti nell'ambito delle dichiarazioni di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) nei casi di cui alla precedente lettera a), le maggiorazioni sono determinate applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT applicabili, sulla base dei valori stabiliti dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario, distintamente per livello di tensione e considerando gli scaglioni tariffari come se l'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo virtuale dello stesso livello di tensione e uniformemente distribuita nell'anno; negli stessi casi, il conguaglio delle maggiorazioni avviene in occasione dell'erogazione del conguaglio, per la medesima annualità, delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica in applicazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12;
 - c) all'importo determinato secondo le modalità di cui alla precedente lettera b) vanno scomputati eventuali importi già pagati dal titolare dell'impresa in applicazione di quanto previsto al precedente articolo 4.
- 5.2** Per i punti di prelievo in bassa tensione, inclusi in SEU e SEESEU e nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, si applica quanto previsto dall'articolo 2.2 della deliberazione 518/2014/R/eel.

Articolo 6

Prima applicazione a SEU e SEESEU in alta e altissima tensione non nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 6.1** Ai fini di quanto disposto al comma 70.13 del TIT, per i punti di prelievo in alta e altissima tensione inclusi in SEU e SEESEU come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, e non nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, Cassa, secondo modalità e tempistiche determinate dalla medesima, riscuote l'ammontare derivante dall'applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 91/14, calcolato applicando i medesimi criteri di cui al comma 5.1, lettera b).
- 6.2** Ai fini dell'applicazione del comma 6.1, Cassa procede a richiedere ai relativi clienti le informazioni necessarie per quantificare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, avvalendosi eventualmente di Terna, del GSE, delle imprese distributrici e delle dichiarazioni fornite dai medesimi clienti all'Agenzia delle Dogane.

Articolo 7

Disposizioni relative alle RIU

- 7.1** La decorrenza degli effetti economici di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legge 91/14 in relazione alle RIU è stabilita al 1 gennaio 2015.
- 7.2** Con successivo provvedimento sono determinate le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 7.1.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

- 8.1** Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 8.2** La Cassa comunica alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazioni la procedura per la determinazione della quota parte dei gettiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 secondo il principio di competenza, nonché una proposta di modifiche da apportare all'Allegato 2 alla deliberazione 437/2011/R/eel ai fini dell'applicazione dei medesimi articoli.
- 8.3** Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 8.4** Il nuovo testo del TIT, così come risultante dalle integrazioni e modifiche di cui al presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità

www.autorita.energia.it dal 1 gennaio 2015, contestualmente all'efficacia delle medesime modifiche ed integrazioni.

11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni